



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1466 del 2016, proposto da
ELLI FUOCHI s.n.c. di Romeo e Walter Fuochi, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Dora Manfredi e Simona Gambini, con domicilio digitale come da registri
di Giustizia;

contro

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, in persona del Sindaco metropolitano, rappresentata e difesa dagli
avvocati Nadia Marina Gabigliani, Marialuisa Ferrari e Alessandra Zimmitti, con domicilio digitale come da
Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici della prioria avvocatura in Milano, Via Vivaio, n. 1;

per l'accertamento

dell'inadempimento della Provincia di Milano al proprio obbligo ex art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2006, di attivare
il procedimento diretto all'individuazione del responsabile dell'inquinamento;
nonché per la conseguente condanna
ai sensi dell'art. 30 cod. proc. amm. al risarcimento dei danni patiti e patendi dalla società ricorrente a causa
dell'inerzia dell'Amministrazione provinciale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2019 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società ELLi Fuochi s.n.c. di Romeo e Walter Fuochi, odierna ricorrente, in data 27 maggio 1987, ha acquistato
un'area situata nel territorio del Comune di Buccinasco, catastalmente individuata al foglio 13, mapp. 564, sub.
935, sulla quale insiste una porzione di capannone industriale.

Detto immobile, a far data dall'1 luglio 1987, è stato concesso in locazione, dapprima, al sig. Domenico Gentile
e, successivamente, alla società Galvanica Gentile s.r.l. La locazione ha avuto termine in data 31 dicembre 2005.

Il Capannone è stato utilizzato dai conduttori come sede produttiva della predetta società la quale vi ha esercitato, sino al termine della locazione, attività galvanica (doratura, argentatura, nichelatura e stagnatura di componenti elettronici), attività che, secondo quanto riferisce la ricorrente, ha determinato l'inquinamento dell'area e, conseguentemente, il suo inserimento nell'Anagrafe regionale dei siti da bonificare ai sensi dell'art. 17 del d.m. 25 ottobre 1997, n. 471.

Con il ricorso in esame, la società ricorrente chiede che la Città Metropolitana di Milano venga condannata a risarcirle i danni provocati dalla mancata attivazione del procedimento volto all'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Secondo la stessa ricorrente infatti, qualora la Città Metropolitana si fosse prontamente attivata, avrebbe senz'altro individuato come responsabile la società Galvanica Gentile s.r.l. la quale sarebbe stata così obbligata ad effettuare l'intervento di bonifica. Il comportamento omissivo dell'Amministrazione sarebbe dunque causa dei danni derivanti dalla mancata esecuzione della bonifica, danni che vengono individuati nella impossibilità di stipulare nuovi contratti di locazione, con conseguente perdita dei relativi introiti stimati in euro 210.000 oltre interessi e rivalutazione, nonché nei costi che si dovranno sostenere per la bonifica del sito, stimati in euro 80.000.

Si è costituita in giudizio, per opporsi all'accoglimento delle domande avverse, la Città Metropolitana di Milano.

In prossimità dell'udienza di discussione del merito le parti hanno depositato in giudizio memorie insistendo nelle proprie conclusioni.

Tenutasi la pubblica udienza in data 25 giugno 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.

Si può prescindere dall'esame dell'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Amministrazione resistente stante l'infondatezza nel merito del ricorso.

Come anticipato, il ricorso in esame è finalizzato all'ottenimento del risarcimento dei danni che la Città Metropolitana di Milano avrebbe procurato alla ricorrente omettendo di attivare prontamente il procedimento di individuazione del responsabile dell'inquinamento di un'area di sua proprietà.

La ricorrente, come visto, riferisce che il responsabile sarebbe senz'altro il soggetto con cui la stessa ha stipulato il contratto di locazione del capannone che insiste sull'area, all'interno del quale il conduttore avrebbe esercitato l'attività che ha provocato l'inquinamento.

La stessa ricorrente riferisce ancora che il comportamento omissivo tenuto dall'Amministrazione, in violazione degli artt. 244 e 245 del d.lgs. n. 152 del 2006, sarebbe gravemente colposo in quanto la presenza di materiali inquinanti nel sito era stata riscontrata già nell'anno 2003 ed in quanto, già nella conferenza di servizi del 15 luglio 2003, la Provincia di Milano (ente al quale è poi succeduta la Città Metropolitana di Milano) aveva rilevato che "gli inquinanti riscontrati sono plausibilmente dovuti all'attività della società Galvanica Gentile s.r.l.", dimostrando quindi di aver ben chiara l'identità del responsabile. Non sarebbe dunque giustificabile che a distanza di così tanto tempo non si sia neppure dato corso al procedimento previsto dall'art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2006 che, come noto, affida alle province il compito di individuare il responsabile dell'inquinamento (nel corso del giudizio, la ricorrente ha poi dato atto che, in data 15 aprile 2015, è stato dato inizio al procedimento di individuazione del responsabile, ma osserva che tale procedimento non sarebbe risolutivo ai fini che qui interessano in quanto avviato con enorme ritardo ed in quanto avente ad oggetto solamente l'inquinamento del terreno e non anche quello della falda). La negligenza della Provincia di Milano sarebbe poi ulteriormente rimarcabile in quanto solo nell'anno 2009 (e, quindi, a distanza di ben sei anni dal momento in cui è stato rilevato l'inquinamento), essa si è accorta di alcune problematiche riguardanti il progetto operativo presentato dalla società Galvanica Gentile s.r.l. (che in un primo tempo aveva mostrato disponibilità ad effettuare

spontaneamente l'intervento di bonifica), rilevandone la non completezza (secondo la Provincia il progetto prendeva in considerazione solo una porzione dell'area inquinata).

A parere della ricorrente sarebbe inoltre palese la sussistenza del nesso di causalità atteso che, qualora la società Galvanica Gentile s.r.l. fosse stata prontamente individuata quale responsabile dell'inquinamento, quest'ultima avrebbe dovuto senz'altro portare a compimento la bonifica onde evitare azioni di risarcimento; senza contare che, in ogni caso, anche nell'ipotesi di persistente inadempimento del responsabile, la stessa ricorrente si sarebbe attivata sicura di potersi poi rivalere sul responsabile individuato.

Costituitasi in giudizio, la Città Metropolitana di Milano contesta la sussistenza di un suo comportamento omissivo ed eccepisce di essersi prontamente attivata esercitando tutti i poteri che la legge le assegna in materia di inquinamento del territorio.

Ritiene il Collegio che, a prescindere da ogni valutazione circa l'effettiva sussistenza di un comportamento omissivo da parte dell'Amministrazione resistente, la domanda risarcitoria non possa essere accolta per le ragioni di seguito esposte.

Il danno che la ricorrente lamenta in questa sede è in sostanza riconducibile alla lesione di un diritto di credito.

Si è visto infatti che la parte riconosce che l'inquinamento dell'area di sua proprietà è stato provocato dalla società ad essa legata da un rapporto contrattuale di locazione (Gentile Galvanica s.r.l.), società che, in base all'art. 1590 cod. civ., era dunque tenuta a restituire il bene nello stato medesimo in cui era stato a suo tempo consegnato e, quindi, senza contaminazioni. Si è visto inoltre che la ricorrente sostiene che l'omesso esercizio da parte della Città Metropolitana di Milano del potere di cui all'art. 244, secondo comma, del d.lgs. n. 152 del 2006, avrebbe causalmente determinato il danno economico del quale viene domandato in questa sede il risarcimento giacché, se il responsabile fosse stato prontamente individuato, questi avrebbe dovuto provvedere ad eseguire la bonifica o avrebbe comunque dovuto rimborsare l'onere economico sostenuto per eseguire l'intervento. In sostanza, dunque, ciò che viene imputato all'Amministrazione è di aver posto in essere un comportamento omissivo che ha inciso sul diritto di credito ad ottenere la restituzione dell'area nello stato in cui questa era stata a suo tempo consegnata alla società Gentile Galvanica s.r.l.

Ciò premesso va ora osservato che, come noto, la responsabilità della pubblica amministrazione per il cattivo o l'omesso esercizio del potere che costituisce causa di danno al privato va ricondotta nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, la cui disciplina giuridica è dettata dagli artt. 2043 e seguenti cod. civ.

E' altresì noto che da tempo la giurisprudenza ammette la risarcibilità, ai sensi del citato art. 2043 cod. civ., della lesione del diritto di credito causata dal comportamento illecito del terzo affermando che il danno ingiusto suscettibile di risarcimento, secondo il paradigma della suddetta norma, è anche quello derivante dalla lesione esterna di tale tipologia di diritto, da una lesione cioè, riferibile ad un soggetto diverso dall'obbligato che abbia impedito l'adempimento dell'obbligato stesso od abbia comunque pregiudicato l'esistenza di quel diritto. Fondamentale in tal senso è la risalente sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 174 del 15 gennaio 1971 i cui principi sono ancora applicabili (cfr. Cass. civ. sez. I, 13 giugno 2006, n. 13673).

E' inutile in questa sede ripercorrere tutti passaggi motivazionali che hanno indotto la Corte a rivedere il proprio precedente orientamento (che non ammetteva la risarcibilità ex art. 2043 cod. civ. dei diritti relativi); ciò che invece è importante osservare è che, al fine di circoscrivere l'ambito del danno risarcibile, si è ritenuto che presupposto indefettibile della possibilità di ottenere il risarcimento della lesione del diritto di credito provocata dal terzo è che il comportamento di quest'ultimo abbia determinato la perdita definitiva ed irreparabile di quel diritto, non essendo ammissibile ottenere il risarcimento qualora il creditore possa comunque ancora far valere il

proprio credito nei confronti dal debitore originario, soggetto primariamente tenuto alla soddisfazione dell'interesse creditorio.

Ciò premesso in linea generale, appare evidente al Collegio che l'azione risarcitoria proposta in questa sede non possa essere accolta in quanto – anche ammettendo che l'Amministrazione resistente abbia effettivamente ommesso di esercitare un potere che la legge le imponeva invece di esercitare – non può certo ritenersi che tale omissione abbia determinato la perdita definitiva ed irreparabile del diritto della ricorrente ad ottenere la bonifica dell'area da parte del soggetto che ha provocato l'inquinamento.

Il comportamento omissivo dell'Amministrazione rileva semmai quale comportamento che, se tenuto, avrebbe potuto rendere più agevole l'ottenimento della prestazione dovuta dal debitore della ricorrente giacché la formale individuazione del responsabile avrebbe probabilmente costituito fattore di pressione nei confronti di quest'ultimo.

Questa osservazione, tuttavia, non giustifica la pretesa risarcitoria rivolta nei confronti della Città Metropolitana di Milano giacché, come detto, l'identità dell'autore dell'inquinamento era sostanzialmente nota da tempo anche alla ricorrente la quale ben poteva e può tutt'ora rivolgersi nei suoi confronti sperando le azioni contrattuali. Per evitare i danni lamentati in questa sede, la ricorrente, invece di rimanere essa stessa inerte per lunghissimo tempo, avrebbe dovuto prontamente rivolgersi nei confronti della conduttrice inadempiente al fine ottenere la bonifica del sito ed il risarcimento dei danni causalmente riconducibili all'inquinamento da essa provocato; del tutto pretestuosa appare quindi ora la sua pretesa di rivolgersi contro la pubblica amministrazione.

Per tutte queste ragioni va ribadita l'infondatezza della domanda risarcitoria.

Il ricorso deve essere pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore dell'Amministrazione resistente che vengono liquidate in euro 4.000,00 (quattromila), oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore

Concetta Plantamura, Consigliere

L'ESTENSORE
Stefano Celeste Cozzi

IL PRESIDENTE
Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO